

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

Art. 57 ter

(1)(2)(3)

1. In conformità al programma di cui al punto 1), del primo comma dell' articolo 55, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle aziende di trasporto pubbliche e private, contributi pluriennali, per un periodo non inferiore a trentasei mesi e non superiore a sessanta mesi, a fronte delle operazioni di locazione finanziaria attuate dalla Friulia-Lis SpA, per le finalità previste dal primo comma, punti 1 e 2, dell' articolo 57.

2. Si osservano le disposizioni dell' articolo 56 per ciò che attiene all' ammissione ai finanziamenti ed alla determinazione della spesa ritenuta ammissibile, che non può comunque essere superiore al trenta per cento del prezzo d' acquisto dei beni oggetto del contratto di leasing, ed alle caratteristiche, alle condizioni ed agli obblighi cui devono sottostare i mezzi di trasporto.

3. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti per il tramite della Friulia-Lis SpA.

4. I contributi di cui al presente articolo sono erogati in rate semestrali posticipate per un periodo da trentasei a sessanta mesi, come stabilito dal contratto per l' operazione di locazione finanziaria.

5. I contributi previsti dal presente articolo sono versati direttamente alla Friulia-Lis SpA, sul conto corrente bancario dalla stessa intrattenuto con aziende od istituti di credito locali.

6. Il contributo è proporzionalmente ridotto in caso di anticipata risoluzione del contratto dovuta a qualsiasi causa; in tale caso, la Friulia-Lis SpA è obbligata a darne tempestiva comunicazione all' Amministrazione regionale.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 40, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.

2 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.

3 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all'inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.